

Allegato "A" Rep. n. 4.490/3.617

STATUTO

"Oltre il Canestro - Associazione di Promozione Sociale"

Premessa

1. È costituita l'Associazione "Oltre il Canestro - Associazione di Promozione Sociale", in breve "Oltre il Canestro - APS", avente la natura di associazione di promozione sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. e del Codice civile (d'ora in avanti anche "Associazione").

2. L'Associazione "Oltre il Canestro - Associazione di Promozione Sociale", nel perseguimento dei propri scopi, si ispira al principio democratico di partecipazione alle attività associative da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative.

3. L'Associazione "Oltre il Canestro - Associazione di Promozione Sociale" accetta di conformarsi incondizionatamente ai principi dell'ordinamento generale ed alle norme di cui al Codice del Terzo settore.

4. L'acronimo "APS" potrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nella apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Art. 1 - Denominazione sociale

1. L'Associazione assume la denominazione di "Oltre il Canestro - APS" (d'ora in avanti detta anche Associazione).

2. L'Associazione farà uso dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

3. L'inserimento dell'acronimo "APS" nella denominazione sociale e l'utilizzo dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 2 - Scopi e Attività

1. L'Associazione è costituita per perseguire il seguente scopo: l'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, delle attività di interesse generale, di cui al successivo comma 3, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. In particolare, essa intende operare come associazione di promozione sociale (APS) iscritta nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore ed ente non commerciale del Terzo settore.

2. Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,

proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. L'Associazione "Oltre il Canestro - APS" non ha scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione:

a) promuove la tutela dei diritti dei cittadini, sollecitando l'interlocuzione sociale per la migliore ed equa gestione dei beni e servizi di interesse collettivo;

b) promuove la cooperazione culturale, il servizio civile e ogni altra attività di difesa delle libertà civili e religiose;

c) promuove e sviluppa l'associazionismo in tutte le sue forme, attraverso progetti di solidarietà e di volontariato;

d) promuove una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e valorizzare tutto il paesaggio;

e) promuove sani stili di vita attivi e sostenibili, attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione;

f) si propone di indirizzare i giovani alle attività di conoscenza e di apprendimento al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunità di volontariato e di apprendimento non formale;

g) sostiene e promuove l'integrazione degli stranieri, in particolare minori, accogliendoli nel proprio circuito associativo quali soggetti portatori di diritti, nel rispetto delle norme vigenti;

h) promuove la cultura dell'innovazione sociale, al fine di valorizzare l'impegno giovanile, mediante percorsi di sperimentazione e di cooperazione a tutti i livelli associativi;

i) sostiene e promuove i valori dello sport, mediante la promozione, l'organizzazione e la diffusione della pratica sportiva dilettantistica, della pallacanestro in special modo, e di tutti gli altri sport, in generale, principalmente nella comunità di Pesaro e, secondariamente, in tutto il territorio provinciale e a seguire regionale e nazionale;

j) sostiene, quale strumento per il raggiungimento delle proprie finalità di promozione sociale e della diffusione della cultura sportiva, società sportive dilettantistiche;

k) promuove sul territorio attività e iniziative di educazione civica, alla legalità e ai valori positivi dello sport.

3. In qualità di Associazione di Promozione Sociale del Terzo

settore, l'Associazione può altresì operare, nel rispetto delle proprie finalità, nei seguenti settori di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117/2017:

- a) Sport dilettantistico;
- b) Beneficenza;
- c) Cultura.

5. Per il perseguimento dei suoi scopi, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività strumentali:

- acquisire e mantenere partecipazioni nel capitale sociale di società sportive dilettantistiche (SSD) costituite sotto qualsiasi forma giuridica consentita dalla legge e di altre entità correlate, agendo da socio aggregatore di rappresentanze popolari;
- organizzare eventi, gruppi di lavoro e iniziative sociali, benefiche e culturali volte a coinvolgere il territorio di riferimento e valorizzarlo;
- canalizzare le professionalità dei soci a beneficio delle proprie attività

6. La modalità di svolgimento delle attività strumentali di cui al precedente punto 5, ivi incluse le eventuali forme di finanziamento, le procedure per l'acquisizione e la gestione di partecipazioni sociali, i criteri per la designazione di rappresentanti negli organi di società sportive dilettantistiche e ogni altro aspetto operativo, sono definite in un apposito Regolamento interno, approvato dall'Assemblea dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo, il quale ne cura anche gli eventuali successivi aggiornamenti.

7. L'Associazione potrà svolgere anche attività diverse, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale secondo criteri e limiti definiti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all'Assemblea dei soci la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.

8. L'Associazione può esercitare altresì l'attività di raccolta fondi ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza.

9. L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci o delle persone aderenti agli enti soci. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. I volontari realizzano le attività attraverso prestazioni personali, spontanee e gratuite esclusivamente

per fini solidaristici.

10. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, in osservanza della normativa vigente e, in ogni caso, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo in un apposito regolamento sui rimborsi spese ai volontari. Sono vietati rimborsi spese di tipo forfetario, fatte salve le autodichiarazioni consentite dalla legge.

11. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione medesima.

12. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

13. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

14. Lo scopo di cui al precedente articolo 2 viene perseguito mediante lo svolgimento delle seguenti attività principali:

- acquisire e mantenere partecipazioni nel capitale sociale di società sportive dilettantistiche (SSD) costituite sotto qualsiasi forma giuridica consentita dalla legge e di altre entità correlate, agendo da socio aggregatore di rappresentanze popolari;
- organizzare eventi, gruppi di lavoro e iniziative sociali, benefiche e culturali volte a coinvolgere il territorio di riferimento e valorizzarlo;
- canalizzare le professionalità dei soci a beneficio delle proprie attività.

15. L'Associazione può esercitare altre diverse attività, anche commerciali e produttive, a condizione che siano connesse e/o strumentali rispetto alle attività principali.

Art. 3 - Durata e sede

1. L'Associazione ha durata illimitata.

2. L'Associazione ha sede legale in via degli Abeti n. 346 nel Comune di Pesaro (PU).

3. Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 4 - Categorie di Soci e Ammissione

1. Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche di qualsiasi natura e specie che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realiz-

zarle.

2. Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

a) Soci Fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

b) Soci Ordinari: coloro che aderiscono successivamente alla costituzione.

c) Soci Sostenitori: coloro che, condividendo gli scopi sociali, versano una quota associativa maggiorata a titolo di sostegno particolarmente significativo.

d) Soci Junior: associati di età inferiore ai 18 anni. Il voto è esercitato da un genitore o tutore legale associato.

3. L'appartenenza a una categoria non attribuisce privilegi nella partecipazione alla vita associativa e al governo dell'ente. Tutti i soci maggiorenni godono di pari diritti di voto e di eleggibilità, indipendentemente dalla categoria e dall'importo della quota versata.

Per le persone giuridiche il diritto di voto e di eleggibilità è riservato al suo legale rappresentante pro tempore o a persona fisica all'uopo designata in sede di associazione, con obbligo di comunicazione delle eventuali variazioni.

4. La quota associativa annuale è differenziata per categoria. L'importo per ciascuna categoria è stabilito annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

5. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.

6. L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda scritta dell'interessato, in cui si dichiara di condividere le finalità associative e di accettare lo Statuto. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

7. In caso di mancato accoglimento della domanda, l'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla all'interessato.

8. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

9. Oltre alle categorie previste, è istituita la categoria dei "Soci Partecipanti", riservata a persone giuridiche, pubbliche o private, che intendono, esclusivamente, sostenere le finalità associative, senza partecipare oltre.

I Soci Partecipanti:

a) Non hanno diritto di voto in Assemblea.

b) Non possono essere eletti negli organi sociali.

c) Hanno diritto a partecipare alle attività associative e a ricevere informazioni.

d) Versano una quota associativa determinata annualmente dall'Assemblea.

La loro ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, che valuta la compatibilità della persona giuridica con i valori e le finalità dell'Associazione.

Il numero complessivo dei Soci Partecipanti non può superare 1/10 del totale degli associati.

Art. 5 - Diritti e obblighi degli associati

1. Tutti gli associati persone fisiche, purché maggiorenni, e giuridiche, indipendentemente dalla categoria e dall'importo della quota versata, hanno pari diritti e doveri. Gli associati, persone fisiche minorenni (Soci Junior), hanno gli stessi diritti, esercitati da un genitore/tutore associato.

I diritti ed i doveri, per le persone giuridiche, vengono esercitati dal loro legale rappresentante o da persona all'uopo designata.

2. In particolare, gli associati hanno il diritto di:

a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

b) votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa (un socio, un voto);

c) frequentare i locali dell'Associazione;

d) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;

e) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

f) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;

g) consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci, secondo le regole stabilite dal successivo art. 16;

h) denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. Gli associati hanno l'obbligo di:

a) rispettare il presente Statuto, il Regolamento interno e l'eventuale regolamento di funzionamento;

b) versare la quota associativa prevista per la propria categoria, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti;

c) impegnarsi a non mettere in atto comportamenti che possano danneggiare l'immagine dell'Associazione o delle SSD partecipate.

Art. 6 - Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde per:

a) morte;

b) cessazione attività o liquidazione giudiziale, per le persone giuridiche;

c) recesso, formalizzato per iscritto;

d) esclusione;

e) mancato pagamento della quota associativa annuale nei termini stabiliti.

2. L'associato può sempre recedere dall'Associazione, dandone comunicazione in forma scritta all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

3. L'esclusione è deliberata dall'Organo di amministrazione quando l'associato:

a) non ottempera alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti interni e delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione;

b) ha tenuto condotte, dentro e fuori l'Associazione, che ne danneggiano la sua immagine e/o quella delle SSD partecipate o che comunque sono di ostacolo al buon andamento dell'attività associativa.

Le delibere di esclusione devono essere motivate e comunicate all'interessato, che potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri (se istituito) o all'Assemblea.

4. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

5. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

6. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 7 - Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea;

b) l'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);

c) l'Organo di controllo (Collegio dei Revisori);

d) il Collegio dei Probiviri (facoltativo).

2. I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

3. Può essere riconosciuto un compenso ai membri dell'Organo di controllo - ove nominato - ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 8 - L'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, ne determina le linee di politica associativa e gli obiettivi strategici e delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

2. L'Assemblea è costituita da tutti gli associati o dai loro tutori/genitori, se persone fisiche minorenni, o dai loro delegati, se persone giuridiche, purché siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e siano in regola con il versamento della quota associativa.

3. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, conferendo delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di

3 associati.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presiedere dai convenuti all'Assemblea stessa.

5. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

6. La convocazione deve essere inoltrata a mezzo PEC, e-mail o lettera al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

7. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

8. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per videoconferenza, purché sia garantita la partecipazione, l'identificazione e l'esercizio del diritto di voto di tutti i soci.

9. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione.

10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 9 - Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

a) nomina e revoca i componenti dell'Organo di amministrazione;

b) nomina e revoca, se previsto o obbligatorio, l'organo incaricato della revisione legale dei conti;

c) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;

d) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove previsto;

e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali;

f) delibera sull'esclusione degli associati su proposta del Consiglio Direttivo;

g) delibera sulle modificazioni dello Statuto;

h) approva i Regolamenti interni, compreso quello di cui all'art. 2, comma 3;

i) delibera lo scioglimento dell'Associazione;

j) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo delle quote associative annuali per ciascuna categoria di soci;

k) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, in merito all'acquisizione o dismissione di quote di partecipazione in SSD e loro aumenti di capitale;

k) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, gli indirizzi strategici in materia di sostegno e partecipazione a società sportive dilettantistiche partecipate;

l) elegge, ove previsto, i membri del Collegio dei Probiviri.

Art. 10 - Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto.

2. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti degli associati presenti o rappresentati.

3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell'Organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 11 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e in seconda convocazione, ove necessaria, con la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 12 - Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo)

1. L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.

2. L'Organo di amministrazione è formato dal numero di componenti stabilito dall'assemblea in sede di nomina, che sia dispari e non inferiore a cinque, incluso il Presidente e Vicepresidente.

3. L'Organo di amministrazione dura in carica per quattro anni e i suoi componenti non possono svolgere più di tre mandati consecutivi.

4. L'Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge riservata all'assemblea. In particolare:

a) amministra l'Associazione ed attua le deliberazioni dell'assemblea;

b) predispone il bilancio di esercizio, e, ove previsto, il bilancio sociale;

c) predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica;

d) delibera in ordine agli atti e contratti inerenti alle attività associative;

e) cura la tenuta dei libri sociali obbligatori;

f) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;

g) documenta il carattere secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale;

h) stabilisce i limiti per i rimborsi spese ai volontari;

i) cura gli adempimenti connessi al deposito e alla pubblicazione dei bilanci;

j) predispone e propone all'Assemblea per l'approvazione il Regolamento interno di cui all'art. 2, comma 3, e ne cura l'attuazione;

k) gestisce, in esecuzione delle delibere assembleari e nel rispetto del predetto Regolamento, i rapporti con la Società Sportiva;

l) formula proposte all'Assemblea in merito all'importo delle quote sociali;

m) promuove iniziative di raccolta fondi;

5. L'Assemblea nomina i componenti dell'Organo di amministrazione. Il Presidente è nominato dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate.

6. Si applicano le norme del Codice civile in materia di doveri degli amministratori e conflitto di interessi.

7. L'Organo di amministrazione è convocato ogniqualevolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta della maggioranza dei componenti.

8. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 13 - Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, anche nelle assemblee dei soci delle Società Sportive Dilettantistiche (SSD) partecipate.

2. Il Presidente convoca e presiede l'Organo di amministrazione e l'Assemblea; stipula i contratti previa autorizzazione; vigila sull'attuazione delle deliberazioni.

3. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

4. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile, salvo il limite di tre mandati consecutivi.

5. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 14 - Organigramma e gruppi di lavoro

L'organo amministrativo ha l'obbligo di dotarsi di un Organigramma chiaro, che definisca ruoli e responsabilità all'interno dell'associazione.

Lo stesso può istituire, con apposita delibera, commissioni e Gruppi di Lavoro (es.: Marketing, Settore Giovanile, Ticketing, Rapporti Istituzionali, ..) per attuare le finalità sociali.

Tali gruppi dovranno essere coordinati da un membro del Consiglio Direttivo e coinvolgere le professionalità dei soci.

Art. 15 - Organo di controllo (Collegio dei Revisori)

1. Ove obbligatorio, l'Assemblea nomina un Organo di controllo, monocratico o collegiale, scelto tra le categorie previste dalla legge.

2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo e

sul perseguimento delle finalità civiche. Attesta la conformità del bilancio sociale.

3. Ha diritto di accesso alla documentazione e può procedere ad atti di ispezione.

Art. 16 - Collegio dei Probiviri (Organo di Garanzia)

1. L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare un Collegio dei Probiviri composto da tre membri, scelti per la loro imparzialità.

2. Il Collegio vigila sul rispetto dello Statuto e decide in via definitiva ed inappellabile, secondo equità, sulle controversie tra soci o tra soci e organi sociali, nonché sui ricorsi contro le esclusioni.

Art. 17 - Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i libri sociali obbligatori: libro degli associati, libro delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, registro dei volontari.

2. Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale.

Art. 18 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.

2. Il patrimonio è utilizzato esclusivamente per il perseguimento delle finalità statutarie.

Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi tra le altre delle seguenti entrate:

a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;

b) contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici;

c) sottoscrizioni, raccolta fondi, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;

d) rendite patrimoniali;

e) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

3. In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

4. Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di parte-

cipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

6. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

Art. 19 - Divieto di distribuzione degli utili

1. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 20 - Risorse economiche e bilancio di esercizio

1. Le risorse economiche derivano da: quote associative, contributi, donazioni, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi e da attività secondarie e strumentali (nei limiti di legge).

2. L'Associazione redige il bilancio di esercizio annuale con chiusura al 31 dicembre.

3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura e depositato presso il RUNTS.

Art. 21 - Bilancio sociale

1. Ove obbligatorio o ritenuto opportuno, l'Associazione redige, approva e pubblica il bilancio sociale secondo le linee guida ministeriali.

Art. 22 - Convenzioni

1. Le convenzioni con le Amministrazioni pubbliche sono deliberate dal Consiglio Direttivo e stipulate dal Presidente.

Art. 23 - Personale retribuito

1. L'Associazione può assumere personale dipendente o autonomo solo se necessario per le attività di interesse generale e nei limiti numerici previsti dalla legge.

Art. 24 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente, ad altre APS o enti del Terzo settore aventi finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art. 25 - Disposizioni finali e Regolamenti

1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano il Codice del Terzo settore e, in subordine, il Codice civile.

2. L'Associazione può dotarsi di uno o più Regolamenti interni, approvati dall'Assemblea, per disciplinare materie specifiche. I Regolamenti non possono in alcun caso derogare allo Statuto.

3. In particolare, il Regolamento per il sostegno e la partecipazione alla SSD partecipate, di cui all'art. 2 comma 3, disciplina in modo dettagliato le modalità operative del rapporto con le stesse.

Firmato:

Bezziccheri Luca

Serena Boresta

Cristina Natalia Canciani

Giammarco Cecconi

Alessandro Comandini

Giovanni Corsini

Matteo Mercolini

Michele Redaelli

Chiara Cantelmo notaio (impronta del sigillo).

Certifico io sottoscritta Chiara Cantelmo, notaio in Fano, iscritto presso il collegio notarile dei distretti riuniti di Pesaro e Urbino, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.

Consta in detto formato di pagine 13.

Fano, 4.6.2026 nel mio studio in via Vitruvio n. 3.

Firmato digitalmente: Chiara Cantelmo Notaio.